



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Prot. n. 14405

Cesenatico, lì 15.5.2012

ORDINANZA IN MATERIA DI RUMORI E QUIETE PUBBLICA

IL SINDACO

- Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni.
- Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995.
- Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative, ed il D.P.C.M 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
- Vista la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
- Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone".
- **Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 25.2.2010 con la quale è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del II comma dell'articolo 3 della legge regionale 9.5.2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico:**
 - Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.
 - Esaminate le proprie ordinanze prot.n.14.667 del 17/06/2002, prot. n. 11337 del 15.5.2003, e prot. 8987 del 16.4.2004, prot. 11.107 del 28.4.2005, prot. 12.085 del 2.5.2006, prot. 11.134 del 2.5.2007 e prot. 13.176 del 23.5. 2007, prot. 13.515 del 8.5.2008, prot. n. 14.627 del 20 maggio 2009, e **prot. 14.737 del 12.5.2010** adottate in materia, e ritenuto opportuno, a seguito di alcune problematiche emerse, apportare ad esse modifiche al fine di esprimere con maggior chiarezza la effettiva volontà dispositiva e di superare problemi evidenziati dalla pratica applicazione delle stesse;
 - Visto l'art.54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche,
 - **Viste le proposte di modifica e di integrazione della ordinanza vigente avanzate da ARPA di Forlì-Cesena:**
 - Sentito il tavolo delle attività economiche nella riunione del 3 maggio 2011;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

Capo I



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo: sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Articolo 2

Impianti di diffusione sonora all'aperto

1. E' vietato l'uso all'aperto di impianti di diffusione sonora, altoparlanti, avvisatori acustici e altre sorgenti sonore, a qualunque titolo, su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e di organi di Polizia, salvo quanto disciplinato dal Capo III art. 8 e al Capo IV. E' comunque salvo quanto stabilito dall'art.17 del " Regolamento per la Disciplina degli impianti di pubblicità....", in materia di pubblicità fonica e dalle successive disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 3

Suddivisione territorio comunale

1. Ai fini della presente ordinanza, oltre a quanto previsto dalla zonizzazione acustica, il territorio comunale è suddiviso in:
 - a) zona turistica, comprendente il territorio tra la Statale SS16 Adriatica ed il mare, dal confine col Comune di Gatteo a quello col Comune di Cervia, ad eccezione di quelle indicate al successivo punto b);
 - b) aree particolarmente protette: parco di ponente, parco di levante e area ospedaliera (compresa fra via Abba, tratto via Zara – parco; via Zara tratto via Abba – via Sozzi; prolungamento via Sozzi tratto via Zara – parco)
 - c) Restante territorio.



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 4 **Cantieri edili**

- Nei cantieri edili l'inizio delle attività lavorative che comportano l'uso di strumenti o attrezzi rumorosi è fissato tutti i giorni alle ore 8.00;
- l'uso di macchinari rumorosi (martelli pneumatici, betoniere, ecc.) è vietato su tutto il territorio comunale:
- per il periodo 16 settembre – 31 maggio, dalle ore 20,00 alle ore 8,00;
- per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 (ovvero alle ore 9,00 per la zona turistica) e dalle ore 13,00 alle ore 16,00;
- 1. deroga a tali orari è consentita previa comunicazione al Dirigente del Settore Lavori Pubblici unicamente nel caso di getto di solai **e qualora si configuri la necessità di intervenire con urgenza a compiere lavori per ripristinare servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telefono, fognature, ecc.);**
- ai sensi dell'art.6 della legge 447/95 l'uso di macchinari rumorosi, negli orari consentiti, è autorizzato in deroga al rispetto dei limiti differenziali e dei limiti di zona di cui agli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997.
- Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq di 70 dBA, con tempo di misura (T_M) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.

Capo II **MANIFESTAZIONI, FESTE POPOLARI, LUNA PARK E SIMILARI, ATTIVITA' SPORTIVE**

Articolo 5 **Aree autorizzate**

Le manifestazioni **collettive e/o pubbliche**, i luna park e altre attività temporanee simili possono essere autorizzate solo in aree all'uopo indicate dalla Giunta comunale. Nel periodo 1 maggio- 30 settembre è vietato lo svolgimento di attività sportive rumorose all'aperto dalle ore 13.00 alle ore 16,00, con esclusione della zona dell'arenile, per la quale si applica quanto previsto dalla ordinanza balneare integrativa comunale.

Articolo 6 **Deroga ai limiti di esposizione al rumore**

Le attività disciplinate al presente capo dovranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LAslow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA, con flusso atteso > 5000 persone; Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LAslow 70 dBA, limite in facciata LAeq 65 dBA, con flusso atteso < 5000 persone. **Le manifestazioni collettive e/o pubbliche indipendentemente dal flusso atteso, nel numero massimo annuo di 16 eventi per sito di svolgimento, potranno rispettare i seguenti limiti: Limite per il pubblico LASmax =108 dBA, Limite in facciata LAslow 75 dBA, limite in facciata LAeq 70 dBA.** Detti limiti non sono applicabili all'intera durata della manifestazione di cui all'articolo 5, ma solo ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non sono in grado di rispettare i limiti di immissione di cui al DPCM 14/11/97 e pertanto fruiscono del regime di deroga.



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 7

Uso di amplificatori ed altoparlanti

L'uso di amplificatori di sorgenti sonore e di altoparlanti è consentito:

- per i luna park, parchi giochi e similari, nel rispetto dei seguenti orari :
 - per il periodo 16 settembre - 31 maggio: dalle ore 9,00 alle ore **23,00**;
 - per il periodo 1 giugno - 15 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore **17,00** alle ore 24,00;
- per le feste popolari, manifestazioni sportivo-ricreative e similari, negli orari previsti nelle singole autorizzazioni d'esercizio.

Capo III

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 8

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Nel periodo 1 aprile – 30 settembre di ogni anno è consentita l'attività di intrattenimento musicale, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, **all'interno ed all'esterno dei locali**, a supporto dell'attività principale, nelle fasce orarie dalle ore 09.00-13.00 e **17.00-24.00**. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Qualora l'attività venga svolta all'interno di un edificio ad uso promiscuo dovrà comunque essere garantito il rispetto del limite di 45 dB(A) (rilevati a centro stanza a finestre chiuse) all'interno dei locali abitativi limitrofi o sovrastanti l'attività stessa. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.
2. Le deroghe di cui al punto 1 sono consentite esclusivamente per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi all'interno della zona turistica definita al Capo I art. 3.
3. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Per i pubblici esercizi posti sull'arenile si applicano le disposizioni specifiche previste dall'articolo 12 della presente ordinanza e dalla ordinanza balneare integrativa comunale.



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 9

Esercizi alberghieri e campeggi

1. Nel periodo 1 aprile – 30 settembre di ogni anno gli esercizi alberghieri ed i campeggi possono effettuare intrattenimenti musicali, nelle fasce orarie dalle ore 09.00-13.00 e 17.00-24.00, esclusivamente per le persone alloggiate, in numero massimo di 1 alla settimana, previa dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E. La diffusione sonora deve avvenire a volume moderato. Le casse e gli altoparlanti, al fine di contenere il rumore all'interno delle strutture alberghiere non devono essere rivolte verso l'esterno e devono essere collocate in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento acustico delle aree pubbliche e nel vicinato. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. **Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.**
2. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
3. È consentita l'attività di animazione all'aperto, *nei periodi di cui ai punti precedenti*, anche con l'uso di impianti di amplificazione, purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
4. Per le attività di cui al punto 1 è esclusa l'utilizzazione di marciapiedi, piazze o strade pubbliche, salvo specifica autorizzazione.



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 10

Soggiorni di vacanza per minori, case per ferie ed ostelli per la gioventù

1. Nel periodo 1 aprile_ 30 settembre di ogni anno i soggiorni di vacanza per minori, le case per ferie e gli ostelli della Gioventù, possono effettuare intrattenimenti musicali o similari all'aperto esclusivamente per gli ospiti, in numero massimo di 1 (uno) alla settimana, e fino alle ore 24.00, previa la dichiarazione di inizio attività alla SIAE. Tali attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. Dopo le ore 24.00 l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora all'interno dei locali è consentito solo nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti. In mancanza della relazione anzi detta gli intrattenimenti musicali devono cessare inderogabilmente alle ore 24.00.
2. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
3. È consentita l'attività di animazione all'aperto, *nei periodi di cui ai punti precedenti*, anche con l'uso di impianti di amplificazione, purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 11

Deroghe per periodo del ferragosto

1. In deroga alle disposizioni dei precedenti articoli 9 e 10, nelle serate dal 11 al 19 agosto, i titolari dei complessi ricettivi sono autorizzati ad organizzare all'interno delle suddette strutture trattenimenti musicali dal vivo allo scopo di intrattenere le sole persone alloggiate, previa dichiarazione di inizio attività alla SIAE, beneficiando della deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
2. I gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari e delle varie strutture ricettive di cui alla presente ordinanza, sono autorizzati a protrarre, nelle serate dal 11 al 19 agosto l'orario di svolgimento delle attività di intrattenimenti musicali di una ora rispetto agli orari previsti dalla presente ordinanza.



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 12

Stabilimenti balneari ed esercizi pubblici posti sull'arenile.

1. Nel periodo 1 aprile – 30 settembre di ogni anno negli stabilimenti balneari possono essere svolte feste di intrattenimento musicale all'esterno, in numero massimo di 1 alla settimana, fino alle ore 24.00. Le attività di intrattenimento musicale, con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire in deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli articoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. E' fatto obbligo di fare dichiarazione di inizio attività alla S.I.A.E.
2. In tutti i casi previsti dal comma 1 le casse di amplificazione e gli altri dispositivi di diffusione sonora e musicale devono essere disposti o a ridosso del lato mare degli edifici degli stabilimenti balneari ed orientati verso la spiaggia, *oppure anche a monte degli edifici degli stabilimenti ma rivolti verso il mare.*
3. In occasione delle predette feste le emissioni sonore non possono avvenire dalle 13.00 alle 17.00 e devono cessare alle ore 24,00.
4. Le norme del presente articolo valgono anche per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande collocati nella fascia demaniale marittima definita arenile.
5. Nel periodo 1 ottobre – 31 marzo gli intrattenimenti musicali sono consentiti solo all'interno ed all'esterno dei locali nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
6. **È consentita l'attività di animazione all'aperto, nei periodi di cui ai punti precedenti,, anche con l'uso di impianti di amplificazione, purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.**



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 13

DEROGA PER LA C.D. NOTTE ROSA, PER LA ZONA DEL C.D. MOLO DI NOTTE E PER L'AREA C.D. EX COLONIA SANTAMONICA.

1. In occasione dell'evento denominato "notte rosa", previsto per quest'anno nella notte tra **il 6 luglio ed il 7 luglio**, in deroga alla presente ordinanza è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto per tutta la notte; fermo restando il rispetto del limite di 68 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi. **Per la notte tra il 7 ed il 8 luglio la suddetta deroga si estende fino alle ore 03.00.**
2. Nella zona del c.d. molo di notte, come individuato nella delibera di Giunta comunale n. 165 del 01.06.2004, con esclusione della zona dell'arenile ricompresa nella stessa, per la quale vige la generale disciplina di cui all'articolo 12 della presente ordinanza, è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto fino alle ore 03.00, negli esercizi pubblici che aderiranno all'accordo per la gestione della zona suddetta, nelle serate del mercoledì, venerdì, sabato e domenica dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, **e nelle serate del 1 giugno e 10 agosto. Nel periodo dal 11 al 19 agosto è previsto comunque lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto fino alle ore 03.00 nei limiti delle giornate fissate, mentre per le altre giornate ricomprese nel periodo gli esercizi fruiscono della deroga di cui all'articolo 11 comma 2 della presente ordinanza** E' fatto rinvio all'accordo tra gestori degli esercizi interessati ed Amministrazione comunale per l'individuazione di tutte le misure idonee a ridurre il disturbo e l'inquinamento acustico. **Nella zona di arenile c.d. Ex Colonia Santamonica è consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali anche all'aperto fino alle ore 03.00 nelle serate del 16,23, 30 giugno, 7,14,21,28 luglio, 4,11,18,25 agosto, ed in caso di maltempo nelle suddette serate la manifestazione verrà rinviata al sabato successivo.**
3. Ogni attività di cui al punto 2 potrà svolgere attività di intrattenimento musicale negli orari sopra indicati nel rispetto del limite di 65 dB(A) rilevato in facciata agli edifici con ambienti abitativi.
4. **L'attività musicale può proseguire oltre gli orari indicati, purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Il rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 deve risultare da relazione di tecnico competente prevista dall'art. 8 della legge 447/95, contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici necessari a contenere nei limiti di legge la rumorosità all'interno degli ambienti di vita dei soggetti ricettori maggiormente esposti**



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 14

Comunicazioni di servizio e motonavi trasporto passeggeri

1. L'uso di altoparlanti per comunicazioni di servizio o di interesse collettivo, nei soggiorni di vacanza per minori e nei campeggi, è consentito limitatamente ai seguenti orari : dalle ore 12.00 alle ore 12.30, e dalle ore 18.00 alle ore 18.30.
2. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
3. Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.
4. Le imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri quando sono all'interno del porto possono utilizzare apparecchiature musicali **purché la diffusione sonora avvenga nel rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.**



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Articolo 15

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, commesse da titolare di autorizzazione di polizia amministrativa, costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca della licenza per intrattenimenti musicali, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. disposta con ordinanza del Sindaco.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, eccetto il comma 2, e 14, comma 4, della presente ordinanza, salvo che la violazione riguardi la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività alla Siae o alla Polizia Municipale ovvero che la stessa sia punibile ai sensi di una norma statale, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

- In caso di 1^a violazione, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3 e la sospensione della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per un massimo di 30 giorni.
- In caso di 1^a violazione alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco individua e dispone con propria ordinanza la durata della sospensione della licenza per intrattenimenti musicali.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a: è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00, in applicazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10 comma 3 e la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per tutta la stagione.
- In caso di Violazioni successive alla 1^a: alle norme contenute nella presente ordinanza il Sindaco con propria ordinanza dispone la revoca della licenza per intrattenimenti musicali ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno in corso.
- In caso di violazione a quanto disposto dall'art. 2, in materia di avvisatori acustici, dall'art 4, per le attività rumorose nei cantieri edili, dall'art. 5, per le manifestazioni sportive rumorose all'aperto non autorizzate, dall'art. 7, per l'uso di amplificatori nei luna park ed all'esterno delle sale giochi, dall'art. 12, comma 2, per il posizionamento delle casse acustiche in maniera diversa da come prescritto in ordinanza, dall'art. 14, eccetto il comma 4, per le diffusioni sonore da bordo delle motonavi, si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100).
- E' altresì punita con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300 (pagamento in misura ridotta € 100), la mancata presentazione della dichiarazione di inizio di attività alla Siae o alla Polizia Municipale, prevista negli artt. 8, 9 10, 11 e 12.

Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, in particolare, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà alla denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 659 Codice Penale.

Articolo 16

Abrogazioni

1. Le precedenti ordinanze comunali in materia sono abrogate e sostituite dalla presente.

IL SINDACO



COMUNE DI CESENATICO

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio attività produttive

Roberto BUDA